



ASSOCIAZIONE “PROGETTO D.A.F.”

- www.assodaf.it -

Ns. rif. 0170 / 08 del 08.02.2008

Ala Segreteria del
Direttore Generale
dott. Gianfranco Mascazzini
Direzione generale per la qualità
della vita
MINISTERO DELL'AMBIENTE

Oggetto : Richiesta linee guida finanziaria 2008

In riferimento all'oggetto e con riferimento specifico, l'Associazione scrivente “ Progetto DAF” ,a norma della **legge 7 Agosto 1990 n.241** ed il **D.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352** vigente sulla trasparenza dei documenti,essendo,per statuto, un punto di riferimento per l'utenza idrica e gli Enti coinvolti in progetti ed attività riconducibili nel settore della gestione, della tutela e salvaguardia delle risorse idriche e preso atto che dal 2009 il titolo abilitativo per le nuove costruzioni sarà subordinato alla certificazione energetica dell'edificio ed al risparmio idrico, infatti la Finanziaria 2008 accelera i tempi in materia di certificazione energetica degli edifici.

Visto L'art. 1, comma 288, della Legge 244/2007 prevede che, a decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra cui le Linee Guida), il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell'edificio - come previsto dall'articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - [nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.](#)

Visto che, ai sensi dell'art. 6 del DLgs 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale, devono essere dotati, al termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica.

Visto, il DLgs 311/2006 ha stabilito ulteriori scadenze per l'obbligo di certificazione energetica degli edifici:

- a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
- b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
- c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.



Visto il successivo comma 289 dell'art. 1 della Finanziaria 2008, modificando l'art. 4 del Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che, sempre dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

chiede:

che sulla parte riguardante il risparmio idrico ci siano date le coordinate per accedere alle linee guida o indicate quelle soluzioni tecniche che contraddistinguono [le caratteristiche strutturali finalizzate al risparmio idrico](#).

Nel prendere atto della sensibilità e della lungimiranza che il relatore della norma sopra detta ha inserito nella finanziaria 2008, la quale rappresenta, per noi, che da quattro anni ci battiamo con il Governo Regionale, gli Enti locali, Ato e gestore, un cambiamento epocale e sostanziale sulla tutela delle risorse idriche, Vi invitiamo a consultare il ns. sito dove nella sez. progetti vi è documentato un sistema pilota di riciclo delle acque grigie-sanitarie, utilizzato come progetto eco-sostenibile dal Consorzio C.C.I.A CASA in un edificio di 12 appartamenti figlio del progetto europeo SHE.

I risultati attesi, in termini di risparmio, non dovrebbero essere inferiori al 25,1 %.

In attesa di una Vs., distintamente saluta,

Teramo 08.02.2008

Il Presidente

F. De Angelis